



**COMUNE DI PITIGLIANO**

Provincia di Grosseto



# **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° del**



# COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI .....	3
ART. 2 – DEFINIZIONI.....	3
ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE.....	3
ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA .....	3
ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE .....	3
ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA.....	4
ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI .....	4
ART. 8 – APERTURA DELL'AREA .....	6
ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI.....	7
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.....	7



# COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

## REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

### ART. 1 – OGGETTO, FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione, a titolo gratuito, delle aree di sgambamento per cani, in condizioni di sicurezza per le persone, cose e animali. Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico. Possono usufruire di tale spazio chiunque posseda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina. Il proprietario/conducente del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

### ART. 2 – DEFINIZIONI

- a. **Area di sgambamento per cani:** area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori e nel rispetto delle regole contemplate nel presente regolamento.
- b. **Possessore - accompagnatore:** persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia il cane nell'area di sgambamento per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

### ART. 3 – AMBITO D'APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani e ai fruitori delle medesime.

### ART. 4 – INDIVIDUAZIONE DELL'AREA

Le aree di sgambamento, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale, debitamente attrezzate come di seguito, ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al proprio interno.

### ART. 5 – ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Per rendere agibili le aree attrezzate per gli scopi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale si fa carico delle seguenti opere:



# COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

- 1) Recinzione dell'area con impiego di paletti e rete metallica;
- 2) CANCELLETTO pedonale in rete metallica di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno;
- 3) Fornitura e posa di cestini per la raccolta dei rifiuti;
- 4) Presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali, se l'area dispone di allacciamento alla rete idrica;
- 5) Eventuale distributore di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali;
- 6) Installazione di cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area sgambamento cani" e riportante gli estremi del presente regolamento e le principali norme di comportamento.

L'Amministrazione si farà inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, della cura e potatura delle alberature e delle siepi e dello sfalcio dell'erba. In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi con il Comune, come di seguito indicato.

## **ART. 6 - CONVENZIONI/ACCORDI PER LA GESTIONE DELL'AREA**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni per la gestione e manutenzione dell'area di sgambamento per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità. In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

## **ART. 7 - ONERI OBBLIGHI E DIVIETI PER I FRUITORI**

- 1) I possessori - accompagnatori possono accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento per cani, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con altri soggetti. In ogni caso dovrà essere sempre garantita la tutela dell'incolumità pubblica;
- 2) E' vietato ai possessori - accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
- 3) E' vietato l'accesso ai cani che hanno meno di tre mesi e animali non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa o che comunque non abbiano seguito la necessaria profilassi contro la rabbia;



# COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

- 4) I possessori - accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area;
- 5) Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori - accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.
- 6) È vietato l'accesso ai cani che hanno avuto episodi di aggressività o certificati come cani morsicatori;
- 7) Il proprietario - conduttore deve garantirsi con apposita polizza assicurativa da eventuali danni che il proprio cane dovesse arrecare ad altri cani o a persone;
- 8) Ciascun possessore - accompagnatore potrà portare all'interno dell'area di sgambamento per cani un solo cane per volta;
- 9) Su tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (es. Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti comunque la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche tipo pet therapy o di attività di integrazione uomo-animale, tipo agility dog;
- 10) Coloro che entrano nell'area di sgambamento per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben serrati ed evitare sempre che durante il loro accesso i cani presenti possono scappare;
- 11) L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di 5 cani. Qualora nell'area di sgambamento vi siano 5 utenti e all'esterno altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti. È previsto che anche una singola persona possa chiedere ai proprietari già presenti nell'area, di entrare, e questi sono tenuti ad uscire dall'area con il proprio cane per consentire un altrettanto periodo di sgambamento del cane della persona richiedente;
- 12) I cani non devono essere tenuti in braccio all'interno dell'area;
- 13) È obbligo richiamare il proprio cane e sorvegliare i rituali d'incontro con il nuovo entrato;
- 14) L'accesso rimane vietato a qualsiasi cane e relativo proprietario - conduttore, se nell'area il numero degli animali ha raggiunto il massimo previsto dal regolamento. L'accesso sarà nuovamente consentito quando si renderà disponibile uno o più posti rispetto al massimo prescritto;
- 15) E' vietato l'accesso a cani femmina in fase di proestro ed estro per evitare conflitti tra cani maschi, ovvero vietato l'accesso a cani maschi particolarmente eccitabili;



# COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

- 16) E' vietato somministrare alimenti, del tipo cibo nella ciotola, ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- 17) E' vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili che possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica;
- 18) L'igiene dell'area è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari - conduttori. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori - accompagnatori dei cani di:
  - a. essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide;
  - b. raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
  - c. ricoprire le buche scavate dal proprio cane.
- 19) In tutta l'area inoltre è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati o biciclette;
- 20) Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
- 21) E' vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi presenti nell'area;
- 22) I minori di anni 16, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da un adulto che se ne assuma la completa responsabilità e se nell'area è presente solamente il proprio cane.

## **ART. 8 – APERTURA DELL'AREA**

L'area di sgambamento cani è aperta tutti i giorni. Ad ogni ingresso sarà affissa, chiara e ben visibile, apposita cartellonistica con la dicitura "Area sgambamento cani", riportante gli estremi del presente regolamento e le norme principali comportamentali da tenere al proprio interno.

E' obbligo dei fruitori:

- 1) Prendere visione delle disposizioni e delle regole di gestione stabilite nel presente Regolamento;
- 2) Accettare incondizionatamente le norme e le regole contenute nel presente Regolamento;
- 3) Rispondere sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dal proprio cane.



# COMUNE DI PITIGLIANO

Provincia di Grosseto

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di interesse pubblico.

## **ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI**

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli organi di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL competente per il territorio svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e disposizioni comunali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore - conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore - accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Nel caso in cui il possessore - conduttore non rispetti la diffida, oltre alla sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00, troverà applicazione l'art. 650 C.P.

## **ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.



L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di interesse pubblico.

## ART. 9 – ATTIVITA' DI VIGILANZA E SANZIONI

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dagli organi di Polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL competente per il territorio svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981, n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, fatte salve eventuali sanzioni stabilite da altre norme di legge e nel vigente regolamento comunale per la detenzione dei cani disposizioni comunali in materia, si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge nazionale e regionale.

In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore - conduttore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore - accompagnatore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Nel caso in cui il possessore - conduttore non rispetti la diffida, si applica oltre alla sanzione amministrativa da € 250,00 a € 500,00, troverà applicazione l'art. 650 C.P.

## ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.